CAMERA DEI DEPUTATI N. 2038

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA GRUA, BLANCO, ENZO CARUSO, PIACENTINO

—

Nuove norme in materia di termini per il versamento dell'oblazione dovuta per abusi edilizi

Presentata il 16 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La recente legge sul condono edilizio, pur avendo trovato pieno riscontro tra la popolazione, così come confermato dal consuntivo delle somme introitate, che dimostra l'esattezza della previsione economica fatta dal precedente Governo sul punto, ha visto l'ingenerarsi, nella sua applicazione, di una confusione dovuta, in parte, al rapido succedersi dei decreti-legge ad essa collegati e, in parte, ad un imperfetto raccordo tra gli enti locali chiamati ad applicare la legge e i destinatari della stessa.

Ci si riferisce, in particolare, a coloro che sono menzionati nell'articolo 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante: « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ».

Si tratta di coloro che, avendo presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 25 febbraio 1985, n. 47 (o i loro aventi causa) e non essendo in regola con l'oblazione prevista, non hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione versando entro il 31 dicembre 1994 il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, causando in tal modo l'improcedibilità della domanda.

Senza volere per questo giustificare chi, pur avendone la possibilità, non ha saputo cogliere l'occasione fornita dalla legge, non può non evidenziarsi come in alcuni casi, più che di fronte ad una colpa, ci si trovi innanzi a disguidi, errori di intepretazione, impossibilità e difficoltà contingenti.

La carenza informativa, il trovarsi residenti in Paesi esteri, l'intempestività di talune amministrazioni locali nell'informare i cittadini, la convinzione, errata certamente, ma in buona fede, che la presentazione dell'istanza di condono fatta a suo tempo avesse maturato un diritto, e persino lo stato di incertezza politica che ha caratterizzato l'ultimo periodo di vita del precedente Governo, hanno fatto sì che una larga fascia di cittadini non cogliesse compiutamente la ineluttabilità della citata scadenza, ponendosi così nuovamente e definitivamente nell'illegalità.

Posizione questa ancor più grave se si tiene conto che tali cittadini, avendo presentato istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47 del 1985, dopo avere invano atteso per dieci anni una risposta alla espressa volontà di regolarizzare la propria posizione, dopo essere stati privati di questo diritto anche per colpa di enti locali che con molta irresponsabilità hanno disapplicato la legge n. 47 del 1985, ora si trovano nella condizione di « autodenunciati » senza alcuno sbocco, atteso che l'inadempienza all'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994 dà luogo alla inevitabile improcedibilità della domanda.

Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto che l'attuale Governo si accinge a varare una manovra economica aggiuntiva alla legge finanziaria per il reperimento di nuove entrate tramite nuove imposizioni fiscali, la riapertura dei termini per consentire ai soggetti indicati nell'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994 di regolarizzare la propria posizione, consentirebbe di ricavare una nuova fonte di entrata, evitando in tal modo di appesantire la manovra a carattere fiscale.

È opportuno evidenziare che la riapertura dei suddetti termini non consentirebbe la possibilità di presentare nuove istanze di condono edilizio, poiché riguarderebbe soltanto le istanze già presentate ai sensi della legge n. 47 del 1985.

Va da sé che i beneficiari della presente proposta di legge, diretta alla riapertura di termini, verranno a subire un costo superiore del dieci per cento rispetto a quello sopportato da chi ha rispettato il termine del 31 dicembre 1994.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non hanno interamente corrisposto l'oblazione dovuta ai sensi della medesima legge n. 47 del 1985, devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in unica soluzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della somma residua, il triplo della differenza fra la somma dovuta e quella versata maggiorata del 10 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ove, a seguito del pagamento dell'oblazione nella misura intera, sia dovuto unicamente il conguaglio, purché sia stata presentata domanda nei termini di cui all'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

3. Il comma 6 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2038
Lire 500